

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, ed in particolare l' articolo 6, comma 1, che stabilisce che, per far fronte ai danni alle produzioni ed alle strutture agricole, derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 del citato decreto legislativo 102/2004, con la relativa richiesta di spesa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 che apporta modifiche al sopracitato decreto legislativo 102/2004;

Visto l'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 102/2004 che prevede tra le tipologie d'intervento indicate, aiuti compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da eventi riconosciuti di carattere eccezionale;

Visto il successivo articolo 5 del medesimo decreto legislativo 102/2004, che disciplina le tipologie e le modalità di concessione dei citati interventi compensativi;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013, stabiliti con comunicazione della Commissione (2006/C 319/01) ed in particolare il punto V. gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ed in particolare l'articolo 11 "Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 gennaio 2012 prot. 1324 che approva il Piano assicurativo agricolo 2012;

Preso atto che tra le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali di cui al punto 1.1, individuate al punto 1.2, del comma 1, dell'articolo 1, del citato decreto ministeriale è compreso l'evento siccità;

Considerato che l'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto ministeriale dispone che, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali, su richiesta delle Regioni interessate, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le previsioni assicurative contenute all'articolo 1, per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004;

Considerato che a partire dalla data del 14 giugno e fino al 30 agosto 2012 la Regione Friuli Venezia Giulia è stata colpita dall'evento "siccità" che come risulta dagli accertamenti effettuati dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, ha arrecato notevoli danni alle produzioni agricole ad eccezione delle aree irrigue;

Vista la nota di data 7 settembre 2012 prot. 0019267 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nelle more della formalizzazione delle proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale e della procedura di deroga di cui all'articolo 5, comma 4 del Piano assicurativo agricolo 2012, invita le Regioni a fornire una prima stima dei danni;

Vista la comunicazione di data 20 settembre 2012 della Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, che dichiara, sulla base di valutazioni e stime effettuate dei danni causati dall'evento siccitoso in argomento, che il sistema assicurativo

nazionale non avrebbe potuto fornire adeguata copertura finanziaria a tutte le colture interessate;

Considerato che le operazioni di delimitazione, individuazione e stima dei danni sono risultate particolarmente laboriose e che per questo motivo non è stato possibile rispettare il termine perentorio dei sessanta giorni entro cui adottare la presente deliberazione di delimitazione ed accertamento dei danni;

Considerato pertanto che si rende necessario usufruire dei termini di proroga di trenta giorni, prevista dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 102/2004;

Ritenuto quindi di proporre l'adozione della deliberazione di declaratoria di cui in precedenza, da trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale si chiede:

- di dichiarare l'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento "siccità verificatosi dal 14 giugno al 30 agosto 2012 nel territorio regionale;

- modificare le previsioni assicurative contenute all'articolo 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 gennaio 2012 prot. 1324 (Piano assicurativo agricolo 2012), al fine di consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004

- di individuare le provvidenze da concedere, previste dall'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 102/2004 e successive modificazioni, indicate con le provincie ed i comuni danneggiati, nel prospetto allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto di autorizzare, sulla base della predetta deliberazione di declaratoria, che venga emanato il decreto del Presidente della Regione che costituisce presupposto per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ai danni provocati dall'evento in argomento;

Ritenuto opportuno precisare che in applicazione dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 102/2004 le aziende agricole danneggiate dovranno presentare domanda agli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di stabilire che il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 6, del decreto legislativo 102/2004 e successive modifiche è prorogato di 30 giorni per le motivate difficoltà indicate nelle premesse.

2. Di richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di dichiarare l'esistenza di eccezionale calamità naturale per l'evento "siccità" verificatosi dal 14 giugno al 30 agosto 2012 nel territorio regionale.

- 3.** Di delimitare, quali territori danneggiati, le provincie ed i comuni riportati nel prospetto allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione, e di individuare nell'allegato medesimo, le provvidenze invocate.
- 4.** Di richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare le previsioni assicurative contenute all'articolo 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 gennaio 2012 prot. 1324 (Piano assicurativo agricolo 2012), al fine di consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004.
- 5.** Di autorizzare l'emanazione del decreto del Presidente della Regione, redatto in conformità alla richiesta di dichiarazione di cui al punto 2), recante la delimitazione e specificazione delle provvidenze di cui al punto precedente, decreto che costituisce presupposto per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ai danni provocati dall' evento in argomento.
- 6.** Di precisare che per usufruire delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2004 (Fondo di solidarietà nazionale), le aziende agricole danneggiate dovranno presentare le domande di indennizzo agli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE